

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DEL

CANONE PER L'OCCUPAZIONE

DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N°47 DEL 30/05/2005
MODIFICATO E COORDINATO CON DELIBERE C.C. N°23 DEL 27/03/2006, C.C. N°23 DEL
13/03/2007, C.C. N°20 DEL 17/03/2008 E C.C. N°15 DEL 15/02/2010, C.C. N°9 DEL 24/02/2014

INDICE

CAPO I - PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Oggetto del Canone
- Art. 3 - Soggetti attivi e passivi
- Art. 4 - Funzionario Responsabile
- Art. 5 - Occupazioni permanenti, temporanee e/o ricorrenti
- Art. 6 - Occupazioni per l'esercizio del commercio
- Art. 7 - Occupazioni d'urgenza
- Art. 8 - Modalità per la richiesta di occupazione
- Art. 9 - Ufficio comunale competente
- Art. 10- Modalità per il rilascio delle concessioni
- Art. 11- Contenuto e rilascio della concessione
- Art. 12- revoca, modifica della concessione
- Art. 13- Rinuncia della concessione
- Art. 14- Rinnovo della concessione
- Art. 15- Decadenza ed estinzione della concessione
- Art. 16- Occupazioni abusive
- Art. 17- Anagrafe delle concessioni

CAPO II - DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

- Art. 18- Istituzione ed oggetto del canone
- Art. 19- Suddivisione del territorio comunale - classificazione delle strade
- Art. 20- Criteri per la determinazione della tariffa del canone
- Art. 21- Soggetto passivo
- Art. 22- Commisurazione dell'area occupata e applicazione del canone
- Art. 23- Criteri ordinari di determinazione del canone delle occupazioni permanenti
- Art. 24- Criteri ordinari di determinazione del canone delle occupazioni temporanee
- Art. 25- Criteri particolari di determinazione del canone per le occupazioni di qualsiasi natura realizzate su area privata soggetta ad uso pubblico
- Art. 26- Criteri particolari di determinazione del canone per le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi
- Art. 27 – Esenzioni
- Art. 28- Modalità e termini per il pagamento del canone
- Art. 29- Riscossione coattiva
- Art. 30- Rimborsi
- Art. 31- Sanzioni
- Art. 32- Contenzioso

CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 33- Disposizioni finali e transitorie

CAPO I
PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli art. 52 e 63 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n° 446, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione del canone dovuto per le occupazioni medesime.
2. Il Regolamento disciplina altresì, la misura del canone, le modalità di versamento e di riscossione, le agevolazioni, le sanzioni, nonché la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici.
3. Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.
4. Con il termine "concessione" usato nel presente Regolamento si indica l'atto amministrativo scritto, mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione, intendendo con tale termine anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee.
5. Con il termine "canone" si intende il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 2
OGGETTO DEL CANONE

1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.
2. Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. Il canone si applica anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata, ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili. Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del comune.

Art. 3
SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.
2. Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, il canone è dovuto dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno.

Art.4
FUNZIONARIO RESPONSABILE

- 1 Il Funzionario Responsabile del canone è nominato negli atti organizzativi conseguenti all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per ogni esercizio finanziario.

Art. 5
OCCUPAZIONI PERMANENTI, TEMPORANEE E/O RICORRENTI

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, la cui durata non è inferiore all'anno e comunque non è superiore ad anni 29. Le frazioni inferiori all'anno sono computate per anno intero.
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno. Esse possono quindi essere ad ore, giornaliera, o di durata superiore, ma comunque sempre inferiore all'anno.
2. Sono ricorrenti le occupazioni le cui concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono. Il carattere ricorrente delle occupazioni temporanee è basato sulla natura della attività esercitata, destinata come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità. Vi rientrano pertanto le occupazioni realizzate da attrazioni dello spettacolo viaggiante, da imprese edili, nonché da imprese che effettuano esposizioni su area pubblica (di autovetture, di macchine agricole, ecc.) in quanto le stesse, al fine di promuovere la vendita dei propri prodotti, pongono in essere ricorrenti occupazioni nell'ambito di manifestazioni fieristiche e mercati.

Art. 6
OCCUPAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO

1. Per le occupazioni di aree pubbliche, come definite dall'art. 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni del Titolo X del precitato decreto.

Art. 7 OCCUPAZIONI D'URGENZA

- 1 In caso di emergenza o di obiettiva necessità, quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario ad applicare le sanzioni prescritte nel caso di occupazioni abusive (vedi art.16 del presente Regolamento) con obbligo di immediata liberazione dell'area (così come nel caso di mancata comunicazione).
- 3 Non è invece richiesta concessione per le seguenti **occupazioni occasionali**:
 - a) occupazioni di durata non superiore a otto ore, effettuate in occasione di iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande e che siano promosse e gestite da enti che non perseguono fini di lucro;
 - b) occupazioni di qualsiasi tipo con durata non superiore ad un'ora;
 - c) occupazioni "momentanee" effettuata con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, sempreché detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;
 - d) occupazioni occasionali per il carico e lo scarico delle merci;
 - e) le occupazioni di durata non superiore a sei ore continuative, effettuate per le operazioni di trasloco, mantenimento del verde, piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, ecc;

Art. 8 MODALITA' PER LA RICHIESTA DI OCCUPAZIONE

1. Prima di porre in essere le occupazioni di cui al precedente art. 2, i soggetti interessati devono ottenere il rilascio delle prescritte autorizzazioni o concessioni da parte del Comune.
2. La richiesta intesa ad ottenere la predetta concessione o autorizzazione deve contenere:
 - a - nel caso il richiedente sia persona fisica o ditta individuale, l'indicazione delle generalità anagrafiche, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale;

b - nel caso il richiedente sia diverso da quelli indicati nella lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale amministrativa, il codice fiscale , nonché le generalità del rappresentante legale;

c - l'entità (espressa in mq. o ml.) e la durata dell'occupazione;

d - l'ubicazione specifica dell'area o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui ubicazione particolare è oggetto della richiesta;

e - l'uso specifico al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;

f - la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto, con i relativi elaborati tecnici;

g - l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione .

- 3 L'Amministrazione può richiedere a corredo della domanda qualsiasi altra documentazione ritenga opportuna. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi e con le modalità previste dagli art. 21 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000.
- 4 L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione non sia soggetta al pagamento del canone. Per le occupazioni occasionali previste dall'art. 7 comma 3 del presente regolamento, è sufficiente una semplice comunicazione in carta libera

Art. 9

UFFICIO COMUNALE COMPETENTE

- 1 L'Ufficio comunale competente è definito negli atti organizzativi conseguenti all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per ogni esercizio finanziario.

Art. 10

MODALITA' PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

1. Le domande di occupazione sono assegnate al competente ufficio comunale. Nella fase di istruttoria si dovranno tenere in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica e il decoro ambientale. Le concessioni pertanto sono subordinate all'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel comune.
2. A tal fine il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda e provvede ad inoltrarla immediatamente agli altri uffici comunali eventualmente interessati ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici.
3. Alla domanda si provvede nei termini stabiliti dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo (ove il regolamento non disponga, si fa riferimento al termine previsto dalla

L.241/90 e successive modifiche ed integrazioni). In caso di diniego questo viene comunicato nei termini previsti dal procedimento, con i motivi del medesimo.

4. Il rilascio e l'eventuale revoca delle concessioni ed autorizzazioni contemplate dal presente articolo competono al funzionario individuato nell'organizzazione dell'Ente.
5. Le concessioni e le autorizzazioni di cui ai commi precedenti possono essere revocate in qualsiasi momento, senza che i titolari delle concessioni ed autorizzazioni possano avanzare alcuna pretesa, fermo restando il diritto alla restituzione del canone pagato.

Art. 11

CONTENUTO E RILASCIO DELLA CONCESSIONE

1. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione delle generalità del concessionario, la durata dell'occupazione, l'ubicazione, la superficie e l'uso specifico dell'area concessa. Della concessione fa parte integrante la nota analitica di determinazione del canone di concessione, redatta dall'ufficio competente al rilascio.
2. L'atto di concessione costituisce il titolo che legittima l'occupazione e l'utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 8;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
 - c) la durata della concessione, la frequenza dell'occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
 - d) l'ammontare del canone di concessione se dovuto.
3. Il provvedimento di concessione è rilasciato dall'ufficio competente, previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
 - a) marca da bollo;
 - b) spese di sopralluogo (eventuali);
 - c) deposito cauzionale, eventualmente richiesto qualora:
 - l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - qualora dall'occupazione possano derivare danni prevedibili al demanio comunale.
4. Le concessioni vengono rilasciate:
 - a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione di mantenere pulita l'area assegnata;
 - c) con la facoltà dell'amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;
 - d) a termine, per la durata massima di anni 29.
5. Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

6. Non è richiesto un nuovo atto di concessione nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale e questa rimanga inalterata.
7. Le concessioni relative ad occupazioni inerenti lo spettacolo viaggiante possono essere rilasciate contestualmente all'autorizzazione di esercizio dell'attività sul territorio comunale.

Art. 12

REVOCA, MODIFICA DELLA CONCESSIONE

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento il provvedimento di concessione, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, dichiarate tali dall'autorità competente. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblico servizio.
2. La revoca dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, in proporzione al periodo non fruito con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità, relativamente alle mensilità successive a quelle in cui ha luogo la revoca stessa.
Anche la sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.

Art. 13

RINUNCIA DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione scritta diretta all'ufficio competente. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone già versato e dell'eventuale deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, la disdetta volontaria (non dovuta a causa di forza maggiore) non dà luogo alla restituzione del canone già corrisposto.
2. Per le occupazioni permanenti, la disdetta volontaria deve essere comunicata almeno 60 giorni prima della scadenza e non dà luogo alla restituzione del canone versato.
Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta all'Amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.

Art. 14

RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate.

2. Il titolare della concessione deve inoltrare la domanda di rinnovo, con le stesse modalità di cui all'art. 8, almeno 60 giorni prima della scadenza se trattasi di occupazioni permanenti, ed in ogni caso prima della scadenza stessa se trattasi di occupazioni temporanee, indicando la durata e i motivi della richiesta di proroga.

Art. 15

DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

1. La decadenza della concessione si verifica nei seguenti casi:
 - a) mancato rispetto, da parte del concessionario o dei suoi collaboratori o dipendenti, delle condizioni imposte con l'atto di concessione/autorizzazione (abuso o uso diverso da quello per il quale è stato rilasciato), o delle norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;
 - b) per mancato pagamento nei termini stabiliti del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti;
 - c) per violazione delle norme relative al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso;
 - d) se, in caso di occupazione temporanea, senza giustificato motivo, non occupa il suolo nei 5 giorni successivi alla data stabilita per l'inizio dell'occupazione;
 - e) per uso improprio o diverso della occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.
2. La decadenza di cui al comma 1, non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono cause di decadenza della concessione :
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionarioLa Decadenza è dichiarata dal funzionario responsabile competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

Art. 16

OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione o l'autorizzazione comunale.
2. Sono altresì considerate abusive:
 - a) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
 - b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima.
3. In caso di occupazione abusiva, il responsabile del servizio, previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, può disporre la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti nonché la rimessa a

ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale vi provvede d'ufficio, addebitando ai medesimi le relative spese.

4. Alle occupazioni abusive oltre al pagamento del canone è applicata la sanzione di cui all'art. 31, in base all'ammontare del canone per le analoghe occupazioni regolarmente autorizzate indipendentemente da quanto disposto al comma 3. Comunque, il pagamento delle sanzioni non sana la irregolarità dell'occupazione.
5. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, l'abuso nella occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale: qualora dal verbale non risulti la decorrenza dell'occupazione abusiva, se si tratta di occupazione temporanea, quindi senza impiego di manufatti o impianti di carattere stabile, la sua durata si presume non inferiore a 30 giorni, mentre le occupazioni permanenti si presumono in ogni caso effettuate dal 1° gennaio dell'anno in cui sono state accertate, salvo il potere dell'Ente di accertare una durata maggiore tramite prove oggettive.

Art. 17

ANAGRAFE DELLE CONCESSIONI

1. Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

CAPO II
DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

Art. 18
ISTITUZIONE ED OGGETTO DEL CANONE

1. L'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché l'occupazione di aree private sulle quali sia costituita nei modi di legge servitù di pubblico passaggio, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa, a prescindere dal tipo e dalla forma dell'atto amministrativo con il quale è autorizzata l'occupazione.
2. Il canone di concessione ha natura giuridica di entrata patrimoniale del Comune.

Art. 19
SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE
CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

1. Ai fini dell'applicazione del canone sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi comunali sono classificati in due categorie secondo l'Allegato 1, che costituisce parte integrante al presente regolamento, in base alla loro importanza desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

Art. 20
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE

1. La tariffa del canone è determinata annualmente dalla Giunta Comunale e su di essa vengono applicati coefficienti di abbattimento, riportati nell'allegato 2 del presente regolamento, stabiliti dal Consiglio Comunale, che tengono conto dei seguenti elementi:
 - A) Della classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - B) della tipologia di occupazione
 - C) delle condizioni oggettive dell'occupazione.

Art. 21
SOGGETTO PASSIVO

- 1 Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area occupata, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di constatazione della violazione o del fatto materiale.
- 2 Nel caso di più occupanti, anche di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
- 3 La titolarità del provvedimento spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

Art. 22
COMMISURAZIONE DELL'AREA OCCUPATA E APPLICAZIONE DEL CANONE

1. Il canone è commisurato all'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
Non si fa comunque luogo ad applicazione del canone per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
2. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.
3. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento.
4. Per le occupazioni realizzate con *installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante*, le superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione calcolata in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 900 mq., del 10 per cento per la parte eccedente i 900 mq. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili le occupazioni realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.
5. Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalle dimensioni dei cartelloni e mezzi medesimi, risultante dall'atto di concessione, per la parte adibita a pubblicità. Non sono computabili i sostegni al suolo.(abrogato - C.C. n° 23 del 13/03/2007)
6. Per le occupazioni *con impianti per la distribuzione dei carburanti*, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le

occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

- 7 Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo in genere con cavi condutture e con qualsiasi altro manufatto, poste in essere da privati e da aziende di pubblici servizi, le superfici sono calcolate in base alla lunghezza in metri lineari. Per le aziende erogatrici di pubblici servizi si rimanda all'art. 25. (comma introdotto con del C.C. 23/06)
- 8 Per le occupazioni di spazi pubblici utilizzate per finalità di carattere non commerciale e situate in luoghi nei quali non sottraggono disponibilità all'uso pubblico tale da indurre un sacrificio alla collettività, il canone annuo complessivo risultante viene abbattuto di una percentuale pari al 50%. (comma introdotto con del C.C. 23/06)
- 9 Per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche di importante entità (superficie uguale o superiore a mq.200) utilizzate per finalità di carattere commerciale con l'esposizione di beni, situate in luoghi nei quali la sottrazione di spazio pubblico non comprometta la circolazione, il canone annuo complessivo risultante viene abbattuto di una percentuale pari al 50%. (comma aggiunto - C.C. 23 del 13/03/2007)

Art. 23

CRITERI ORDINARI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE DELLE OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. La misura effettiva del canone per le occupazioni permanenti è determinata come segue:

La misura della tariffa prevista annualmente dalla Giunta Comunale, viene abbattuta dai coefficienti percentuali (spettanti o meno) indicati nell'art. 20 ed elencati nell'Allegato 2 del presente regolamento, quindi moltiplicata per il numero di metri quadrati o lineari.

Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio della occupazione.

Art. 24

CRITERI ORDINARI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

- 1 La misura effettiva del canone per le occupazioni temporanee è determinata come segue:
 - la tariffa giornaliera determinata annualmente dalla Giunta Comunale è abbattuta delle percentuali previste dal presente regolamento e di seguito riportate, e quindi moltiplicata per i metri quadrati o lineari e infine per i giorni di durata

A) occupazioni temporanee di suolo pubblico

- 1) riduzione del 66% dalla tariffa per le occupazioni fino a 8 ore
- 2) riduzione del 34% dalla tariffa per le occupazioni fino a 16 ore
- 3) oltre 16 ore e fino a 24 ore tariffa intera
- 4) fino a 14 giorni consecutivi tariffa intera
- 5) riduzione del 50% per occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni

B) Occupazioni di spazi sottostanti e soprastanti il suolo pubblico
riduzione del 60% dalla tariffa;

C) Occupazioni realizzate da venditori ambulanti pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto: la tariffa di cui ai precedenti punti è abbattuta del 50%;

D) Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante: la tariffa viene ridotta dell'80%;

E) Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia: la tariffa viene ridotta del 50%;

F) Occupazioni realizzate nell'ambito della manifestazione denominata Antica Fiera di Portomaggiore": la tariffa viene ridotta del 50%; (abrogato - C.C. n°23 del 13/03/2007)

G) Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive: la tariffa viene ridotta dell'80%;

2 La riscossione del canone per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

3 Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

Art.25

CRITERI PARTICOLARI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI DI QUALSIASI NATURA REALIZZATE SU AREA PRIVATA SOGGETTA AD USO PUBBLICO

1 In virtù del ridotto vincolo per la collettività il canone determinato (secondo i criteri del vigente regolamento) per le occupazioni permanenti e temporanee su area privata soggetta ad uso pubblico, verrà versato in ragione del 10% dell'effettivo ammontare.

Art. 26

CRITERI PARTICOLARI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI REALIZZATE DA AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI.

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine, ecc., la misura complessiva del canone annuo è determinata come segue:
- €0,770 per utente (essendo il Comune con pop. inf. a 20.000 abitanti)
Importo da rivalutare annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a €516,46. La medesima misura di €516,46 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

Art. 27

ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento del canone:
 - a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, da società partecipate e da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato;
 - b) le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, non comportanti attività di vendita o di somministrazione (e di durata non superiore a 24 ore), occupazioni momentanee con fiori o piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni e ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio o siano posti in contenitori facilmente amovibili,
 - c) le occupazioni da chiunque realizzate per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale e le occupazioni temporanee effettuate per iniziative a scopo benefico;
 - d) le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a), per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - e) le occupazioni realizzate dalle ONLUS - Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
 - f) le occupazioni per commercio ambulante itinerante, per sosta fino a 60 minuti e, comunque, le occupazioni che si protraggono per non più di un'ora e la sosta non vietata dei veicoli lungo le strade, ancorché effettuata negli spazi appositamente contrassegnati;
 - g) le occupazioni realizzate da persone giuridiche (comitati, associazioni, ecc...) con o senza personalità giuridica e non aventi scopo di lucro, operanti nel territorio comunale e

- aventi il fine di valorizzare, promuovere le tradizioni locali ovvero per fini benefici, per iniziative che il Comune ritenga opportuno patrocinare
- h) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
 - i) le occupazioni effettuate da Ditte appaltatrici per esecuzione di interventi per conto del Comune;
 - l) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni o fermate e degli orari di servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità;
 - m) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;
 - n) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi, i tombinamenti e coperture di fossi, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi
 - o) le occupazioni con apparecchi automatici e simili;
 - p) le occupazioni di spazi assegnati e riservati al parcheggio di auto dei residenti, se già assoggettati al pagamento di somma, comunque definita, per tale specifico uso;
 - q) le occupazioni con impianti adibiti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa, nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
 - r) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - s) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
 - t) le occupazioni, permanenti e temporanee, di soprassuolo pubblico, con tende e simili, fisse o retrattili, e le occupazioni effettuate con balconi, bow-window o simili infissi di carattere stabile;
 - u) le occupazioni con passi carrabili, fermo restando che qualora i soggetti interessati facciano richiesta di apposito cartello segnaletico per divieto di sosta sull'area antistante gli accessi a norma del codice della strada, il rilascio del cartello è subordinato al rimborso delle spese sostenute dal Comune per l'installazione, nella misura quantificata dall'ufficio tecnico comunale;
 - v) le occupazioni temporanee non eccedenti i 10 metri quadrati, realizzate in occasione di manifestazioni o iniziative politiche.
 - z) le occupazioni temporanee poste in essere da ditte esercenti lo spettacolo viaggiante, realizzate nell'ambito della manifestazione "Antica Fiera di Portomaggiore". (lettera aggiunta - C.C. n°20 del 17/03/2008).
 - z bis) le occupazioni temporanee poste in essere da esercenti il commercio ambulante, realizzate nell'ambito della manifestazioni fieristiche annuali aventi luogo nelle frazioni del Comune di Portomaggiore. (lettera aggiunta – C.C. n°15 del 15/02/2010)
 - z ter) le occupazioni temporanee relative alle iniziative promosse ed organizzate dal Comune con altri Enti, Associazioni e/o privati e viceversa, riguardanti iniziative di valorizzazione del centro storico e del centro commerciale naturale di Portomaggiore deliberate dalla Giunta Comunale e dalla Giunta dell'Unione dei Comuni. (lettera aggiunta – C.C. n° 9 del 24/02/2014)

Art. 28
MODALITÀ E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il versamento del canone va effettuato tramite conto corrente postale intestato al Comune.
2. Per le **occupazioni permanenti**, il pagamento del canone va effettuato alla data stabilita nel prospetto di determinazione del canone allegato all'atto di concessione e precisamente
 - a) per la prima annualità di riferimento dell'occupazione, contestualmente al rilascio del relativo atto di concessione;
 - b) per le annualità successive, entro il 30 APRILE di ogni anno; (lettera sostituita – C.C. n°23 del 13/03/2007)
3. Per le **occupazioni temporanee**, il pagamento del canone va effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1 al momento del rilascio dell'atto di concessione, in unica soluzione anticipata, o comunque alla data stabilita nello stesso provvedimento. Tuttavia per le seguenti tipologie di occupazioni si osservano le sottoindicate modalità:
 - a) per i posteggi del mercato settimanale: pagamento in una rata scadente il 30.04 di ogni anno; (lettera sostituita – C.C. n°23 del 13/03/2007)
 - b) per i venditori ambulanti in occasione di sagre e per lo spettacolo viaggiante (ad eccezione dei circhi): pagamento entro il termine ultimo di occupazione.
 - c) per venditori ambulanti in occasione della manifestazione denominata “Antica Fiera di Portomaggiore”, pagamento entro il termine del 31/08 perentoriamente, a pena di decadenza del diritto di occupare l'area richiesta. (lett. aggiunta C.C. n°23 del 13/03/2007)
4. Per gli importi superiori a €.258,23 il pagamento del canone dovuto sia per le occupazioni permanenti che temporanee, può essere effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, in due rate di uguale importo come segue:
 - a) per le **occupazioni temporanee**:
 - prima rata al rilascio della concessione;
 - seconda rata alla scadenza dell'occupazione;
 - b) per le **occupazioni permanenti**:
 - prima rata al rilascio della concessione;
 - seconda rata entro i successivi trenta giorni, se trattasi di prima annualità, ovvero entro i mesi di Aprile e Luglio in via ordinaria. (lettera sostituita – C.C. n°23 del 13/03/2007)
5. Non si effettua il pagamento del canone qualora questo sia di ammontare non superiore a €.10,33 e semprechè non trattasi di quota-parte per occupazioni realizzate da più soggetti sulla medesima area.
6. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti o qualsiasi altro manufatto effettuate da aziende erogatrici di pubblici servizi, e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il versamento del canone forfetario determinato deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ogni anno

- 7 Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. Per le occupazioni a carattere ricorrente come definite dall'art. 5, si applica comunque la riscossione a tariffa ridotta del 50%.

ART.29 RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva del canone è effettuata ai sensi dell'art. 17 del vigente regolamento per la gestione delle entrate.

Art. 30 RIMBORSI

1. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di concessione provvede il funzionario di cui all'art. 4. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l'interessato deve comunque presentare.
2. Gli interessati possono richiedere con apposita istanza rivolta all'Amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di cinque anni dalla data di pagamento o da quella in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
3. Non si dà luogo a rimborsi nel caso in cui le occupazioni temporanee di qualsiasi tipo, a causa di eventi atmosferici non prevedibili o a causa di qualsiasi fattore imprevisto imputabile all'intestatario dell'occupazione, non si siano potute verificare, ovvero non abbiano prodotto nessun risultato economico. (comma aggiunto - C.C. n°23 del 13/03/2007).

Art. 31 SANZIONI

1. Qualora il versamento del canone non sia effettuato nei termini previsti dall'art. 28, oltre gli interessi legali sull'importo dovuto è stabilito il pagamento del canone medesimo maggiorato del:
- 10% se il pagamento avviene entro 30 giorni;
- 20% se il pagamento avviene oltre i 30 giorni.
Il Funzionario Responsabile provvederà all'invio di apposito sollecito di pagamento contestando l'importo totale da versare entro i 30 giorni dal ricevimento del sollecito stesso. In caso di ulteriore inadempienza si procederà alla riscossione coattiva ai sensi dell'art. 29.
2. Qualora le violazioni al presente regolamento rappresentino anche violazione delle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento, le stesse sono punite con la sanzione prevista dal predetto Codice.
3. Le occupazioni abusive, che devono risultare da verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere:

- a) un'indennità, per la durata accertata dell'occupazione, pari alla misura del canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata, aumentata del 50%.
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità di cui al punto a), né superiore al doppio.
 - c) le sanzioni stabilite dall'art. 20. commi 4 e 5 del nuovo codice della strada, approvato con D. Lgs.vo n. 285/92.
- 4. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate anche nel caso in cui si irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni.
 - 5. In tutti i casi in cui, per le occupazioni temporanee, ci si trovi dinanzi a situazioni di soggetti che risultino insolventi, agli stessi non verrà concessa ulteriore autorizzazione se non dopo l'assolvimento del debito pregresso.
 - 6. La decadenza della concessione ai sensi dell'articolo 15 del presente Regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all'atto di concessione, a quelle abusive con l'applicazione delle sanzioni accessorie stabilite nel presente articolo.

Art. 32 **CONTENZIOSO**

- 1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
- 2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione - se e quanto dovuto - restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 33
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore con effetto dal 1° Gennaio 2005. Dalla stessa data ricorrendone i presupposti, si applica il canone di concessione comunale, disciplinato dal Regolamento medesimo..
2. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
4. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche permanenti, rilasciate entro il 31 dicembre 2004, con validità temporale anche successiva, se non contrastanti con le norme del presente Regolamento, sono rinnovate a richiesta del titolare con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa.
5. In sede di prima applicazione, e solo per l'anno in corso, il pagamento del canone verrà effettuato entro il 31 Luglio.

ALLEGATO 1

	<u>VIA</u>	<u>CIVICO</u>	
ZONA A	C.so Vittorio Emanuele II°	da P.zza Umberto I° fino all'incrocio con Via Gino Forlani	0%
ZONA A	Via Giuseppe Garibaldi	da P.zza Umberto I° fino all'incrocio con P.zza Giuseppe Verdi	0%
ZONA A	Via Federico Bernagozzi	da P.zza Umberto I° fino all'incrocio con Via Statuto	0%
ZONA A	Via Statuto	tutta	0%
ZONA A	Via Cavour	tutta	0%
ZONA A	P.zza Giuseppe Verdi	solo tra Via Cavour e Via Giuseppe Garibaldi	0%
ZONA A	Via Dante Alighieri	da P.zza Giovanni XXIII fino all'incrocio con Via Martiri della libertà	0%
ZONA A	P.zza Giovanni XXIII°	tutta	0%
ZONA A	P.zza Umberto I°	tutta	0%
ZONA A	Via Gino Forlani	tutta	0%
ZONA A	P.zza XX Settembre	tutta	0%
ZONA A	Via Roma	da P.zza XX Settembre fino all'incrocio con Via Martiri della Libertà	0%
ZONA A	Via Martiri della libertà	dall'incrocio con Via Roma e l'incrocio con Via Dante Alighieri	0%
ZONA B	TUTTO IL RESTANTE TERRITORIO DEL CAPOLUOGO E FRAZIONI		-5%

ALLEGATO 2

A) RIDUZIONE SPETTANTE PER ZONA CENSUARIA

RIDUZIONE ZONA CENSUARIA A (vedi allegato 1)	- 0%
RIDUZIONE ZONA CENSUARIA B	- 5%

B) RIDUZIONE SPETTANTE PER TIPOLOGIA

RIDUZIONE TIPOLOGIA 1	- 10%
-----------------------	-------

Arredo urbano(fioriere, panchine, portabiciclette), posti auto, carico/scarico: sono occupazioni che hanno caratteristiche di complementarità all'attività commerciale che non determinano incrementi sostanziali al valore dell'esercizio.

RIDUZIONE TIPOLOGIA 2	- 5%
-----------------------	------

esposizione prodotti finalizzati alla vendita: sono occupazioni che hanno caratteristiche di complementarità all'attività commerciale consentendo l'ampliamento della superficie di esposizione dei prodotti e la maggiore visibilità degli stessi.

RIDUZIONE TIPOLOGIA 3	- 5%
-----------------------	------

Tavolini e sedie ad ampliamento della superficie di somministrazione cibi e bevande: sono occupazioni che hanno caratteristiche di complementarità all'attività commerciale consentendo l'ampliamento della superficie di somministrazione cibi e bevande, soprattutto ad uso stagionale salvo casi ed eccezioni particolari

RIDUZIONE TIPOLOGIA 4	- 0%
-----------------------	------

Attività permanente in cui l'occupazione è finalizzata all'esercizio dell'attività stessa: sono occupazioni che utilizzano il suolo pubblico mediante l'installazione di strutture o manufatti a carattere permanente, che permettono l'espletamento dell'attività commerciale solo in funzione dell'occupazione stessa.

C) RIDUZIONI SPETTANTI PER CONDIZIONI OGGETTIVE

RIDUZIONE PER ASSENZA DI ILLUMINAZIONE	- 5%
--	------

RIDUZIONE PER ASSENZA IMPIANTO RISCALDAMENTO	- 5%
--	------

RIDUZIONE PER ASSENZA DI PROTEZIONE DAGLI EVENTI ATMOSFERICI	- 10%
--	-------

